

ORDINANZA Sindacale NR.1 DEL 02/01/2018

**REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DEI FUNERALI
E DISCIPLINA DEI CORTEI FUNEBRI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO**

IL SINDACO

Richiamato l'art. 21 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 19 aprile 2005, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che regola le modalità del trasporto funebre evidenziandone le fasi nel modo seguente:

- prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- tragitto alla chiesa od al luogo dove si svolgeranno le esequie;
- sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- proseguimento fino al cimitero comunale od altro luogo di sepoltura;

prescrivendo unicamente che il corteo funebre, che dovrà percorrere il tragitto più breve, non potrà fare alcuna ulteriore sosta salvo i casi di forza maggiore;

Richiamato l'art. 22 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 19 aprile 2005, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che incarica il Responsabile dello Stato Civile di fissare l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso;

Preso atto che nelle disposizioni regolamentari di cui sopra non viene fatto alcun cenno dettagliato in ordine all'orario per il trasporto dei cadaveri ed alle modalità per i trasporti funebri sul territorio comunale;

Richiamato l'art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l'Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, il quale stabilisce che il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;

Richiamato l'art. 38 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, recante il Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, il quale stabilisce che il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per le eventuali soste;

Considerato che è usanza da vecchia data lo svolgersi di cortei funebri a piedi per il trasporto delle salme dal luogo di decesso al luogo in cui si svolgeranno le esequie e successivamente fino al luogo di sepoltura e che i percorsi che vengono effettuati coinvolgono spesso le principali arterie viarie con conseguenti criticità del traffico veicolare, talvolta ponendo a rischio l'incolumità dei partecipanti al corteo medesimo;

Sentiti il Parroco ed i rappresentanti delle Agenzie di onoranze funebri aventi sede nel territorio comunale in ordine alle criticità sopra indicate;

Preso atto della necessità di regolamentare l'orario di svolgimento dei funerali nonché le modalità di svolgimento dei cortei funebri su tutto il territorio comunale, nell'intento di evitare intralci alla circolazione e garantire l'incolumità dei partecipanti e le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;

Ravvisata pertanto la necessità di dover vietare i cortei pedonali, al fine di evitare disagi al traffico veicolare e scongiurare possibili pericoli alla circolazione stradale di veicoli e pedoni;

Ricordato che il Cimitero comunale di via Rimembranze è aperto al pubblico negli orari di seguito indicati:

- dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- dal 1° aprile al 30 settembre: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

rimanendo chiuso al pubblico nella mattinata di ogni lunedì dell'anno;

Rilevata la necessità di ottimizzare l'orario di lavoro del personale addetto al Cimitero comunale e del personale del Comando di Polizia Locale, chiamato a svolgere una pluralità di mansioni aventi natura istituzionale;

ORDINANZA Sindacale NR.1 DEL 02/01/2018

Visti in particolare i seguenti provvedimenti normativi:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- R.R. 9 novembre 2004, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.C.C. 19 aprile 2005, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA A FAR TEMPO DAL 1° FEBBRAIO 2018

PER I CORTEI FUNEBRI

1. il divieto, su tutto il territorio comunale ed in tutti i giorni dell'anno, per le motivazioni espresse in narrativa, di svolgere cortei funebri a piedi e mediante veicoli:
 - dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione ovvero dall'obitorio al luogo in cui si svolgeranno le esequie;
 - dal luogo in cui si sono svolte le esequie al Cimitero comunale ovvero ad altro luogo di sepoltura posto sul territorio comunale;se non preventivamente autorizzati con atto espresso dal Sindaco;

PER GLI ORARI DEI FUNERALI

1. l'orario di celebrazione dei funerali con sepoltura nel Cimitero comunale è disciplinato come di seguito indicato:
 - dal 1° ottobre al 31 marzo:
 - dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (massimo n. 1 funerale);
 - alle ore 14.00;
 - alle ore 15.30;
 - dal 1° aprile al 30 settembre:
 - dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (massimo n. 1 funerale);
 - alle ore 15.00;
 - alle ore 16.30;fermo restando che non possono svolgersi funerali:
 - nelle giornate domenicali;
 - nelle giornate festive infrasettimanali, salvo ricorrano due o più festività consecutive;
 - in numero superiore a tre nello stesso giorno, con seppellimento nel Cimitero comunale;
2. l'orario massimo entro cui il feretro, proveniente anche da altro Comune, deve tassativamente giungere all'ingresso del Cimitero comunale è il seguente:
 - dal 1° ottobre al 31 marzo: alle ore 11.15 ed alle ore 16.15;
 - dal 1° aprile al 30 settembre: alle ore 11.15 ed alle ore 17.15;
3. l'orario di celebrazione dei funerali senza sepoltura nel Cimitero comunale è lasciato alla mera discrezione del Ministro del Culto interessato;
4. l'orario di celebrazione di ciascun funerale con sepoltura nel Cimitero comunale deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Stato Civile ovvero inserito nel portale dedicato, accessibile dal sito istituzionale dell'Ente (www.comune.cusano-milanino.mi.it);
5. i funerali provenienti da altri Comuni devono obbligatoriamente rispettare gli orari stabiliti nella presente ordinanza.

Nel caso di funerali di personalità rappresentative del territorio ovvero di decessi a seguito di eventi di grande impatto emotivo, il Sindaco, autonomamente, può autorizzare il corteo funebre a piedi, secondo un itinerario prestabilito.

La presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia ed in contrasto con quanto contenuto nel presente atto.

ORDINANZA Sindacale NR.1 DEL 02/01/2018

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cusano Milanino;
 - nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale;
 - nella sezione riservata alle Imprese di onoranze funebri del sito internet istituzionale;
2. la trasmissione di un esemplare della presente ordinanza:
 - all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cusano Milanino;
 - all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali del Comune di Cusano Milanino;
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Cusano Milanino;
 - alla Stazione Carabinieri di Cusano Milanino;
 - al Parroco delle Parrocchie presenti sul territorio di Cusano Milanino;
 - alle Agenzie di onoranze funebri presenti sul territorio di Cusano Milanino;
3. l'affissione di un esemplare della presente ordinanza:
 - all'ingresso del Cimitero comunale;

AVVERTE

che:

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line od in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla predetta data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nelle forme previste dalla normativa vigente;
- chiunque contravvenga alle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della Strada e/o del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento di Polizia Mortuaria: ai trasgressori verrà in ogni caso addebitata qualunque responsabilità derivante da comportamenti non conformi a quanto prescritto

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino ed alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio di vigilare sull'esatta osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 2 gennaio 2018

Il Sindaco
Dott. Lorenzo Gaiani